



Città di Legnano

RIQUALIFICAZIONE DE COMPLESSO DENOMINATO EX BAGNI PUBBLICI,
DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LEGNANO - FORNITURA E POSA DI ARREDI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



Città
metropolitana
di Milano

Settore Pianificazione territ
generale e rigenerazione ur



Città di Legnano

PNRR - M5C2-I2.2. "PIANI URBANI INTEGRATI" art.21 D.L.152/2021 - PROGETTO
"COME-IN - SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITÀ
METROPOLITANE" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION
EU - "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DENOMINATO EX
BAGNI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LEGNANO SITO IN VIA
PONTIDA" - PROGETTO DI ARREDO E ALLESTIMENTO MUSEALE



PLEIADI SRL

PROGETTO PER MUSEO DEI BAMBINI A LEGNANO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Progetto redatto da

Dott. Alessio Scaboro

Alessia Catania

Carmela Russo

Arch. Giacomo Bolzonella

Maggio 2023



INDICE

1.DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'OGGETTO DELL'APPALTO	7
1.1.Normativa di riferimento	7
2.CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	8
1. Oggetto dell'Appalto	8
2. Ammontare dell'appalto e modalità di stipulazione del contratto	8
3. Descrizione della fornitura	10
4. Forma e principali dimensioni delle opere	10
3.CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE	10
5. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto	10
6. Documenti che fanno parte del contratto	11
7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	11
8. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere	12
9. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	13
10. Denominazione in valuta	14
4.CAPO III – GARANZIE	15
11. Garanzia definitiva	15
12. Riduzione delle garanzie	16
13. Assicurazioni a carico dell'impresa	16
5.CAPO IV – TERMINI PER L'ESECUZIONE	18
14. Avvio della fornitura	18
15. Termini per l'ultimazione dei lavori	19
•superficie rigenerata, pari all'area di intervento di 3.100 mq;	19
•risparmio addizionale annuo, in termini di energia primaria, pari a 10,40 TEP (1.210.000 kWh)	19
16. Sospensioni e proroghe	20
17. Penali per ritardo e Premio di accelerazione	21



18. Danni di forza maggiore.....	22
19. Programma esecutivo della fornitura dell'appaltatore e cronoprogramma	23
20. Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	23
21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	24
6.CAPO V – DISCIPLINA ECONOMICA.....	24
22. Anticipazione	24
23. Pagamenti in acconto	25
24. Conto finale e pagamenti a saldo	26
25. Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto	26
26. Pagamenti a saldo.....	27
27. Revisione prezzi	27
28. Cessione del contratto e cessione dei crediti	27
7.CAPO VI - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA	27
29. Fornitura a corpo	28
30. Forniture eventuali non previste	28
8.CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	29
31. Direzione dell'Esecuzione.....	29
32. Varianti per errori o omissioni progettuali	29
33. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	30
9.CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	30
34. Norme di sicurezza generali	30
35. Sicurezza sul luogo di lavoro	30
10.CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	30
36. Accordo bonario e transazione	30
37. Controversie, Collegio Consuntivo Tecnico e arbitrato	31
38. Termini per il pagamento delle somme contestate	33
39. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	33
40. Risoluzione del contratto	36



41. Recesso dal contratto.....	38
11.CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	39
42. Ultimazione della fornitura e posa	39
43. Presa in consegna delle forniture	40
44. Termini per il collaudo e la regolare fornitura.....	40
12.CAPO XII - NORME FINALI	41
45. Qualità dei materiali campionature	41
46. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore	42
47. Custodia del cantiere	44
48. Cartello di cantiere.....	44
49. Spese contrattuali, imposte, tasse.....	44
50. Gestione ambientale del cantiere	45
51. Diritti umani e condizioni di lavoro	45
52. Clausola sociale.....	46
53. Operazioni finali - pulizie e rilascio del cantiere.....	47
54. PNRR - Obblighi a carico dell'appaltatore	47
55. PNRR - Piani Urbani Integrati: Applicazione Principio DNSH e monitoraggio.....	48
• alla mitigazione dei cambiamenti climatici: se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;.....	49
• all'adattamento ai cambiamenti climatici: se comporta un maggiore impatto negativo del clima attuale e del clima futuro, sulla stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;	49
• all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine: se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o nuoce al buono stato ecologico delle acque marine;	49
• all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;	49



• alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento: se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;	49
• alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi: se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.....	49
• mappatura delle misure del PNRR – consiste nell'identificazione della missione e della componente e nell'individuazione delle attività economiche svolte per la realizzazione degli interventi associati ad ogni misura di investimento o riforma;	49
• schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento – contengono l'autovalutazione riguardo l'impatto della riforma o investimento su ciascuno dei 6 obiettivi ambientali, che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea;.....	49
• schede tecniche relative a ciascun settore di intervento – forniscono una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;	50
• Checklist di verifica e controllo(2) - per ciascun settore di intervento dovranno essere effettuati dei controlli in itinere individuando la documentazione da predisporre per provare il rispetto del DNSH.....	50
• per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto dovranno essere rispettate, quindi, le indicazioni riportate nelle Schede Tecniche individuate nell'articolo Oggetto dell'Appalto (PNRR);	50
• per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformità al principio del DNSH, saranno applicate le Penali da parte della Stazione Appaltante;	50
• il DL fornirà supporto al RUP per quanto di competenza anche con riferimento alla verifica del rispetto dei vincoli derivanti dal DNSH;	50
• nella fase di esecuzione lavori, l'impresa appaltatrice, in occasione di ogni SAL fornirà una relazione DNSH allo scopo di dimostrare l'adozione di tutte le misure previste per il rispetto del principio. Tale relazione dovrà essere corredata dalla documentazione tecnica (es. Schede materiali e forniture) e dovrà essere certificata dal DL; 0062418 18/04/2023;	50
• a conclusione dei lavori, il DL produrrà il conto finale con una relazione riepilogativa dell'esecuzione allegando anche una descrizione sull'adempimento delle condizioni imposte dal principio in esame e da documenti/atti tecnici.	50
56. Garanzia e assistenza	50
La garanzia e l'assistenza obbligano l'aggiudicatario:	50



- alla fornitura di arredi in possesso di tutti i requisiti e caratteristiche tecniche previste dal disciplinare degli elementi tecnici del progetto esecutivo;.....50
 - garantire tutti gli arredi, sia per la qualità dei materiali che per il regolare funzionamento, per un periodo di 2 anni a decorrere dal certificato di regolare esecuzione;.....50
 - ad assicurare, per un periodo non inferiore a quello della garanzia prestata, il servizio di assistenza tecnica, intesa come manodopera occorrente per eventuali interventi di riparazione dovuti a difetti costruttivi, anche se non riscontrati in sede di certificato di regolare esecuzione, o chiarimenti in merito al corretto utilizzo degli arredi, senza ulteriori spese a carico della COMMITTENZA.50
- Nel caso in cui non fosse possibile il ripristino dell'efficienza dell'arredo, il fornitore provvede alla sostituzione dello stesso o delle parti di ricambio difettate entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento;50
- garantire l'eventuale disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di malfunzionamento o rotture per almeno tre anni dalla data di ultimazione dei lavori. .50
- 57.** Disposizioni riguardanti le caratteristiche tecniche specifiche delle singole componenti della fornitura 51
- 58.** Caratteristiche dei materiali da impiegare53
- 59.** Caratteristiche generali delle attrezzature e dei materiali da impiegare53



1.DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'OGGETTO DELL'APPALTO

1.1.Normativa di riferimento

- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.
- D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" – Parte residuale in vigore il 19 aprile 2016
- D. Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i.
- D.P.R. 6 Giugno 2001 n.380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e s.m.i.
- Decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 "Norme Tecniche per le costruzioni"
- D. Lgs. 16 Giugno 2017 n. 106 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.
- D. Lgs. 8 marzo 2006 n.139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229"
- D.P.R. 13 Giugno 2017 n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164"
- Regolamento 3 giugno 1971, n. 1182. Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.
- Decreto 19 aprile 2000, n.145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Ecologia"
- Decreto-legge del 28/03/1997 n. 79 "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica"
- Legge 14 giugno 2019, n. 55, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, n.32, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (Decreto "Sblocca cantieri")



- Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (Decreto “Semplificazioni”)
- Decreto legge del 31/05/2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.

2.CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

1. Oggetto dell’Appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa dell'allestimento museale del complesso denominato Ex Bagni Pubblici, di proprietà del Comune di Legnano.

Il complesso si trova a Legnano (MI), in via Pontida n. 6 ed è composto dall'edificio “Ex Bagni Pubblici” (oggi sede della Croce Rossa Italiana) e dall'edificio “Ex Palestra”, da rifunzionalizzare con destinazione di museo per i bambini e ambienti a servizio del museo.

Il progetto fa parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) missione 5 componente 2 investimento/subinvestimento 2.2 “Piani Urbani Integrati”.

2. Sono compresi nell'appalto tutte le forniture e la posa necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi o altre indicazioni essenziali dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. La fornitura dell'opera è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

2. Ammontare dell'appalto e modalità di stipulazione del contratto

1. L'importo della fornitura, al netto di IVA, posta a base di gara è definito come segue:

TABELLA A		
Colonna A	Colonna B	A+B

*RIQUALIFICAZIONE DE COMPLESSO DENOMINATO EX BAGNI PUBBLICI,
DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LEGNANO - FORNITURA E POSA DI ARREDI*

		Importo esecuzione fornitura (al netto di IVA)	Costi per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) (al netto di IVA)	(al netto di IVA)
1	Fornitura e posa	421.997,60 €	2.974,80 €	424.972,40 €
3	Importo totale appalto	421.997,60 €	2.974,80 €	424.972,40 €

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo della fornitura di cui alla riga 3, colonna A), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza e la salute dei lavoratori definito alla riga 3, colonna B) e non soggetti al ribasso d'asta.

3. Il contratto è stipulato **a corpo** ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del Codice dei contratti, e degli articoli 45, comma 6 e 90, comma 5, del regolamento generale.

4. L'importo contrattuale, come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di fornitura, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

5. Per la parte di fornitura di cui all'articolo 2, comma 1, riga 2, colonna A della Tabella A, prevista a corpo negli atti progettuali, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

6. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.

9. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'art. 2, comma 1, colonna A) della Tabella A, del presente capitolato, mentre per i costi per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui sempre all'art. 2 del presente capitolato, comma 1, colonna B) della Tabella A,



costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.

3. Descrizione della fornitura

1. In generale, scopo della presente fornitura è la realizzazione nel complesso ex Bagni Pubblici, di un museo dei bambini.

La fruizione degli edifici è legata alle destinazioni sia a sede espositiva museale nell'ex Palestra, sia alle funzioni amministrative legate alla gestione del museo e alle aree di ristoro e ricreative presenti nell'edificio degli ex Bagni Pubblici.

4. Forma e principali dimensioni delle opere

1. La fornitura degli arredi che formano oggetto dell'appalto sono tutti quelli necessari per realizzare le opere descritte e rappresentate negli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara, allegati al contratto d'Appalto, successivamente verificato ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e quindi approvato dalla Committente e dagli Enti preposti al rilascio delle necessarie autorizzazioni.

2. La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati grafici di progetto allegati alla procedura di gara e che saranno richiamati nel contratto come Allegati depositati agli atti.

3. Le misure degli ambienti oggetto della fornitura dovranno essere verificate da parte del fornitore mediante sopralluogo. Le prescrizioni tecniche dettate dovranno intendersi di carattere minimo e generale, nel senso che i requisiti funzionali richiesti possono essere ottenuti, oltre che secondo quanto indicato, anche con altri sistemi di livello funzionale equivalente ma non inferiore.

4. Il Fornitore può proporre prodotti e sistemi aventi caratteristiche costruttive e materiali diversi da quanto previsto; la relativa offerta verrà valutata secondo i parametri previsti dal Disciplinare di gara. Sarà compito del fornitore verificare la rispondenza alla normativa vigente e proporre soluzioni alternative che integrino le soluzioni di progetto.

3.CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

5. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali la fornitura è stata progettata e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.



2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

6. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale e agli articoli non abrogati del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000:

- a) tutti gli elaborati del progetto esecutivo;
- b) l'elenco dei prezzi unitari;
- d) il cronoprogramma di cui all'Articolo 23 del presente capitolato;
- e) il computo metrico estimativo richiamato nel bando o nell'invito di cui all'art.32, comma 14-bis del D. Lgs. 50/2016
- f) le polizze di garanzia di cui all' Articolo 14 e Articolo 15 del presente capitolato.

2. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1 lettera a), le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- gli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010;
- gli articoli ancora vigenti del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000.

7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti



in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

8. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente la fornitura, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dell'Esecuzione ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.



9. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dell'esecuzione.
2. L'accettazione degli arredi dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dell'Esecuzione può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto e al presente capitolato; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
3. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dell'Esecuzione, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera degli arredi e dei componenti da parte dell'Appaltatore restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di propria iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dell'esecuzione l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dell'Esecuzione o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell'impresa appaltatrice. Per le stesse prove la direzione dell'Esecuzione provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
8. La direzione dell'Esecuzione o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.



9. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore, con spese a carico dell'impresa, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, di eseguire o far eseguire sui materiali e sui componenti impiegati o da impiegarsi sui manufatti, le verifiche necessarie al riscontro delle caratteristiche qualitative e quantitative previste nelle prescrizioni contrattuali e nel presente capitolato. Le verifiche riguarderanno i materiali e i componenti sia nel loro complesso sia nelle singole parti che li costituiscono.

10. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, viene effettuato in contraddittorio dai soggetti designati rispettivamente dal Direttore dell'Esecuzione e dall'appaltatore. Delle operazioni viene redatto verbale in duplice copia di cui una destinata al direttore dell'esecuzione.

11. Nell'esecuzione di tutte le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono rispettare tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di fornitura, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

12. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D. Lgs. 16 Giugno 2017 n. 106.

13. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il Decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018). Tutti i materiali devono essere corredati da certificazioni ufficiali ed essere rispondenti alle normative vigenti

14. Qualora il Fornitore nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti dal contratto.

10.

Denominazione in valuta

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.



4. CAPO III – GARANZIE

11.

Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l'appaltatore avrà consegnato all'istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l'avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.

4. Ai sensi dell'art. 103, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell'art. 103, comma del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.



12.

Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo della cauzione provvisoria di cui all' Articolo 14 del presente Capitolato è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. L'importo della cauzione provvisoria può essere altresì ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto di un ulteriore 15% per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

2. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'Articolo 14 del presente Capitolato è passibile delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

13.

Assicurazioni a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione della fornitura.

2. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna della fornitura e



cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

- la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

- la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
- l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dei Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

4. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l'Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.



6. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione.

7. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

8. Ai sensi dell'art. 103, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

5.CAPO IV – TERMINI PER L'ESECUZIONE

14.

Avvio della fornitura

1. L'esecuzione della fornitura ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'Appaltatore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del contratto relativo alla fornitura, il Direttore dell'Esecuzione fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento della fornitura, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L'istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante.



In caso di accoglimento l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali (bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto) nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore allo 0,50% dell'importo netto dell'appalto.

6. Ove, invece, l'istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

7. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole parti, relative alle singole fasi di fornitura nelle quali l'intervento viene diviso, come previsto dal progetto esecutivo e nella parte seconda del presente Capitolato, oppure in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili.

15.

Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare la fornitura e posa in opera compresa nell'appalto è fissato in giorni **443** (quattrocentoquarantatré) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio delle forniture da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine della fornitura e posa e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

3. Il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza è incentrato sul raggiungimento di risultati precisi entro date definite. Il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) si serve di Milestone e target (M&T), che descrivono in maniera granulare l'avanzamento e i risultati delle riforme e degli investimenti previsti. In sintesi le milestone sono traguardi qualitativi che individuano spesso fasi chiave dell'attuazione delle misure, mentre i target sono obiettivi quantitativi misurati tramite indicatori ben specificati.

Per quanto concerne il progetto, i target da rispettare sono i seguenti:

- superficie rigenerata, pari all'area di intervento di 3.100 mq;
- risparmio addizionale annuo, in termini di energia primaria, pari a 10,40 TEP (1.210.000 kWh)

L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei Target e Milestone suesposti e associati all'intervento con la produzione della documentazione probatoria pertinente che potrà essere oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante.



16.

Sospensioni e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, il Direttore dell'Esecuzione, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione della fornitura, redigendo apposito verbale di sospensione, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, qualora ricorrano circostanze speciali, che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che la stessa proceda utilmente a regola d'arte. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2. Ai sensi dell'art. 107, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento può ordinare la sospensione della fornitura per ragioni di pubblico interesse o necessità.
3. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dell'Esecuzione con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante. Ai sensi dall'art. 107, comma 4, 2° periodo del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ipotesi in cui l'appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, deve farne espressa riserva scritta.
4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione della fornitura, è indicato lo stato di avanzamento della fornitura, l'importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché la ripresa della fornitura possa essere realizzata senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L'indicazione dell'importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di 45 giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione.
5. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
6. Qualora l'appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare la fornitura nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un congruo anticipo rispetto al termine anzidetto.
7. L'appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione della fornitura o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.
8. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dell'Esecuzione e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno



naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

9. Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

17. Penali per ritardo e Premio di accelerazione

1. Ai sensi dell'art. 50 del D.L. 77/2021, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata la penale, calcolata in misura giornaliera pari allo 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Le penali non possono comunque superare il 20% di detto ammontare netto contrattuale.

2. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio della fornitura e nella ripresa della fornitura seguente un verbale di sospensione; nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati e nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.

4. La penale irrogata ai sensi del comma 1 è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma della fornitura.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.



6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
7. Nei casi di inottemperanza dell'appaltatore alle disposizioni di cui all' Articolo 54 del presente capitolato ("Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera") la Stazione appaltante può decidere di procedere all'applicazione di una penale secondo le modalità di cui al comma 2 del richiamato Articolo 54.
8. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 20% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in materia di risoluzione del contratto.
9. Qualora l'ultimazione della fornitura avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui al comma 1 del presente Articolo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico alla voce "Imprevisti", nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

18.

Danni di forza maggiore

1. L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dell'Esecuzione entro 5 giorni dall'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento (per analogia con art. 166 comma 2 del DPR 207/2010).
3. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione della fornitura, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dell'esecuzione procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:
- dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;



- dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.

5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

19. Programma esecutivo della fornitura dell'appaltatore e cronoprogramma

1. L'appaltatore predispone e consegna alla direzione dell'Esecuzione, prima dell'inizio della fornitura e comunque entro il termine di 30 giorni dalla firma del contratto di appalto, un proprio programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento della fornitura alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio della fornitura, dalla direzione dell'esecuzione.

2. Il programma esecutivo della fornitura dell'appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione della stessa.

3. Le forniture sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010, predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante nell'ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili.

20. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione della fornitura nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dell'Esecuzione o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;



- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

2. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio della fornitura, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori.

21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione della fornitura o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 20 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere le forniture e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all' Articolo 21, comma 1, del presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dell'Esecuzione per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono a carico dell'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

6.CAPO V – DISCIPLINA ECONOMICA

22. Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, la stazione appaltante erogherà all'appaltatore - se richiesto, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio della fornitura accertata dal Direttore dell'Esecuzione - l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga la stazione appaltante alla corresponsione degli interessi corrispettivi secondo quanto previsto dall'art. 1282 del codice civile.



2. Nel caso in cui l'esecuzione della fornitura non proceda secondo i tempi contrattualmente previsti per ritardi imputabili al beneficiario, l'anticipazione è revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

3. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, è in ogni caso subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, d'importo pari all'anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della detta garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto, nel corso dei lavori, in funzione del progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

23.

Pagamenti in acconto

1. L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che la fornitura eseguita, fornita e posata in opera, al netto del ribasso d'asta, comprensiva della relativa quota dei costi della sicurezza, raggiunga, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 250.000,00.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo della fornitura è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.

3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016 i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo della fornitura eseguita di cui al comma 1, il Direttore dell'Esecuzione emette lo stato di avanzamento e il responsabile del procedimento contestualmente emette i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il certificato di pagamento deve recare la dicitura: «fornitura a tutto il» con l'indicazione della data.

4. I termini di cui al comma precedente possono subire riduzioni ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge 120/2020.

5. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.



24.

Conto finale e pagamenti a saldo

1. Il conto finale della fornitura è redatto entro giorni 30 dalla data del certificato di regolare fornitura; è sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale della fornitura deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su invito del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 49, comma 2, del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (in analogia ai sensi dell'ex art. 143, comma 2 del DPR 207/2010).
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 103, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dal comma 18 dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.
6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
7. L'appaltatore e il direttore dell'esecuzione devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

25. Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto

1. Ai sensi dell'Articolo 27 del presente capitolato, non sono dovuti interessi per i giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi



15 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui al comma precedente, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

26. Pagamenti a saldo

1. Non sono dovuti interessi per i giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 15 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

27. Revisione prezzi

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice e dell'art. 29 comma 1 lettere a) e b) del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Sostegni-ter) non è prevista la clausola di revisione dei prezzi per le forniture.

28. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

7.CAPO VI - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA



29.

Fornitura a corpo

1. La valutazione della fornitura a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione della fornitura a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per la fornitura a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. L'appaltatore dichiara di aver preso visione del Computo, confermandone o modificandone gli importi. Il corrispettivo per la fornitura a corpo, definito nella sezione A del Quadro Economico, rimane fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna richiesta di variazione del prezzo complessivo a corpo dell'appalto.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione delle forniture a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione della fornitura a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione.
5. I costi della sicurezza di cui all'art. 2, comma 1 (colonna B) della Tabella A del presente Capitolato saranno contabilizzati e liquidati in quota parte proporzionalmente a quanto eseguito.

30.

Forniture eventuali non previste

1. Qualora l'Ente appaltante, per il tramite della Direzione dell'Esecuzione, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Ente appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle forniture sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi si intendono definitivamente accettati.



3. Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

8.CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

31.

Direzione dell'Esecuzione

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 101, comma 2 e ss. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., istituisce un ufficio di Direzione dell'Esecuzione costituito da un Direttore dell'esecuzione ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. Il Direttore dell'esecuzione ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dell'Esecuzione ed interloquisce, in via esclusiva, con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Il Direttore dell'esecuzione impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dell'esecuzione emanante e comunicate all'appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.
4. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

32.

Varianti per errori o omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie varianti eccedenti il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. La risoluzione del contratto comporta il pagamento delle forniture eseguite fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario



3. Ai sensi dell'art. 106, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante, in conseguenza di errori od omissioni della progettazione.

33. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l'elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento e coi criteri dettati nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dagli articoli 7 e 8 del DM 7 marzo 2018 n.49.

9.CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

34. Norme di sicurezza generali

1. La posa delle forniture appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

35. Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. nonché le disposizioni dello stesso decreto legislativo applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

10.CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

36. Accordo bonario e transazione

1. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite



massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto (rif. art. 205 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

7. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

8. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

9. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

10. L'accordo ha natura di transazione. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.

37. Controversie, Collegio Consuntivo Tecnico e arbitrato

1. Ai sensi dell'art. 6 della Legge 120/2020, presso la Stazione Appaltante, verrà costituito, prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data, un collegio consultivo tecnico (CCT), con i compiti previsti dall'articolo 5 della Legge 120/2020 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore



soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter 29 del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5.

5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.

6. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo



nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste. 8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

38. Termini per il pagamento delle somme contestate

1. Ai sensi dell'art. 205, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.
2. Decorso tale termine, spettano all'appaltatore gli interessi al tasso legale.
3. Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all'appaltatore gli interessi al tasso legale.

39. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;



b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

3. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

4. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni qualora riscontrano l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro



che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I del D.Lgs. 81/2008.

5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- b) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

6. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 81/2008, i datori di lavoro nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

8. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 4, del DL 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

9. Ai sensi dell'art. 55, comma 5 - lett. i) del D. Lgs. 81/2008, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 - lett. b) del D.Lgs. 81/2008, il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

10. Nei casi d'instaurazione di rapporti di lavoro i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del DL 510/1996 e s.m.i. (convertito dalla legge n. 608/96), al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di



instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato.

11. L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

40.

Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

b) se l'aumento di prezzo eccede il 50% del prezzo del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari ovvero per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, comma 1, secondo e terzo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:



a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

3. Quando il direttore dell'esecuzione o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la



presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

41.

Recesso dal contratto

1. Ai sensi dell'art. 109, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e dell'ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.

4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore



delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dell'esecuzione e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

11.CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

42.

Ultimazione della fornitura e posa

1. Ai sensi dell'art.12 comma 1 del D.M. 49/2018, l'ultimazione della fornitura, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al Direttore dell'Esecuzione, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dell'esecuzione. Il Direttore dell'esecuzione, nell'effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell'opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell'opera stessa.

3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per come accertate dal Direttore dell'esecuzione. Qualora si eccede tale termine senza che l'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento.

4. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali è applicata la penale di cui all'Articolo 21 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.

5. L'appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se



quest'ultima è sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione e l'organo di collaudo ove costituito.

6. L'appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all'Articolo 58 del presente capitolato.

43. Presa in consegna delle forniture

1. Ai sensi dell'art. 230 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le forniture con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione dell'Esecuzione di cui all'articolo precedente.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dell'esecuzione o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

44. Termini per il collaudo e la regolare fornitura

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall'ultimazione della fornitura e deve essere effettuato sulla base della certificazione di qualità dei



materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento.

2. Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.

3. Ai sensi dell'art. 229, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 102, commi 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

12.CAPO XII - NORME FINALI

45.

Qualità dei materiali campionature

1. Qualora la Direzione dell'Esecuzione rifiuti dei materiali ancorché messi in opera perché su motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione o funzionamento, non adatti alla perfetta riuscita dell'opera e, quindi non accettabili, l'Appaltatore, a sua cura e spese deve sostituirli con altri che soddisfino le condizioni prescritte.

2. Qualora, senza opposizione della Committente, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o di una lavorazione più accurata, ciò non gli dà diritto a un aumento del prezzo di contratto.

3. La Direzione dell'Esecuzione può disporre le prove che ritenga necessarie per stabilire la idoneità dei materiali. Le spese relative sono a carico dell'Appaltatore. Di alcuni tipi di materiali su richiesta della Direzione Lavori dovranno essere consegnati i campioni alla Committente per la preventiva autorizzazione all'impiego e installazione: i campioni accettati saranno depositati in cantiere e saranno trattenuti fino al collaudo.

4. L'onere della campionatura è a totale carico dell'Appaltatore.

5. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

6. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.



7. L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori.
8. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
9. Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dell'Esecuzione dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
10. L'accettazione della campionatura ha comunque carattere provvisorio, mentre la accettazione definitiva verrà solo all'atto del collaudo definitivo, essendo riservata al collaudatore completa libertà di giudizio e con l'obbligo da parte dell'Appaltatore di effettuare tutte le sostituzioni e le modifiche che venissero ordinate dal Collaudatore.

**46. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità
dell'Appaltatore**

Oltre gli oneri previsti agli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000 nonché dal presente Capitolato Speciale, e inoltre da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dell'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile.
2. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.
3. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
4. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per



l'esecuzione delle forniture, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

5. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione delle forniture, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.

6. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

7. La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'Articolo 21 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità alle normative vigenti per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

8. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante.

9. La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

10. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà



eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

22. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dell'Esecuzione, nonché alla buona conservazione e alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui all'Articolo 2 del presente Capitolato.

47. Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la guardiana e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

48. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

49. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;



d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. In caso di anticipazione da parte della Stazione Appaltante di somme per imposte, tasse od oneri, le stesse saranno trattenute dagli importi dovuti all'Appaltatore.

3. Sono altresì a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000.

4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono IVA esclusa.

50. Gestione ambientale del cantiere

1. Il personale impiegato dall'appaltatore con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) deve essere adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri. A tal fine l'appaltatore trasmette alla stazione appaltante idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai suddetti temi oppure documentazione attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. In corso di esecuzione del contratto, il direttore dell'esecuzione effettuerà tutte le verifiche del caso.

2. Nei casi in cui l'appaltatore in sede di partecipazione alla gara d'appalto abbia inserito nella propria offerta tecnica un sistema di gestione ambientale del cantiere trova piena applicazione il criterio 3.2.1 dell'allegato al DM del Ministero della Transizione ecologica n.256 del 23 giugno 2022 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".

51. Diritti umani e condizioni di lavoro

L'Appaltatore deve rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.



L'Appaltatore deve aver applicato le Linee Guida adottate con decreto ministeriale 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volte a favorire il rispetto degli standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti dalle seguenti Convenzioni internazionali:

- Le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n.29, 87, 98, 100, 105, 11, 138 e 182;
- La Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- La Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del "salario minimo";
- La Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- La Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- La "Dichiarazione universale dei diritti umani";
- Art. n. 32 della "Convenzione sui diritti del fanciullo".

Con riferimento ai paesi dove si svolgono le fasi di lavorazione, anche nei vari livelli della propria catena di fornitura (fornitori, subfornitori), l'Appaltatore deve dimostrare il rispetto della legislazione nazionale o, se appartenente ad altro stato membro, la legislazione nazionale conforme alle norme comunitarie vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, salario minimo vitale, adeguato orario di lavoro e sicurezza sociale (previdenza e assistenza). L'Appaltatore deve anche avere efficacemente attuato modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro.

52.

Clausola sociale

I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto.

In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti.

L'appaltatore dovrà fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere. Inoltre su richiesta della stazione appaltante, in sede di esecuzione contrattuale, dovrà presentare i contratti individuali dei lavoratori che potranno essere intervistati per verificare la corretta ed effettiva applicazione del contratto.



53. Operazioni finali - pulizie e rilascio del cantiere

Al termine dell'intervento dovrà essere ripulito l'intero lotto e gli edifici in particolare.

Dovranno essere smontate le opere provvisorie con ricollocazione di tutti gli elementi eventualmente rimossi senza esclusione alcuna.

L'area di cantiere dovrà essere rilasciata perfettamente ripulita e liberata da qualsiasi materiale o residuo di lavorazione.

54. PNRR - Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e PNC, come di seguito esposto.

2. Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei PNRR debbano contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti.

[eventuale se l'Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50)]

3. L'Appaltatore che occupa, all'atto della stipula del Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), ai sensi dell'articolo 47, co. 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto, la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta "relazione di genere" deve, altresì, essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la relazione di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

[eventuale se l'Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15)]

3. L'Appaltatore che occupa, all'atto della stipula del Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a 15, ai sensi dell'articolo 47, co. 3-bis, del D.L. n. 77/2021, deve consegnare al Soggetto Attuatore Esterno,



entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico: - la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché - una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (ovvero, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a suo carico dalla L. n. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico). La predetta relazione deve, altresì, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

4. Il Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

5. L'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del citato D.L. n. 77/2021.

6. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, come di seguito esposto.

7. L'Appaltatore, è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dai Soggetti Attuatori Esterni conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel Contratto mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

55. PNRR - Piani Urbani Integrati: Applicazione Principio DNSH e monitoraggio

Le attività finanziate dal PNRR e oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto devono soddisfare il principio del DNSH, ovvero non devono arrecare danno significativo all'ambiente.

Il principio del DNSH è stato codificato all'interno della disciplina europea - Regolamento UE 852/2020 - ed il rispetto dello stesso rappresenta fattore determinante per l'accesso ai finanziamenti dell'RRF (le misure devono concorrere per il 37% delle risorse alla transizione ecologica).



Il Regolamento UE stila una Tassonomia ovverosia una classificazione delle attività economiche (NACE) che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici o che non causino danni significativi a nessuno dei sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo).

Un'attività economica può arrecare un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici: se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- all'adattamento ai cambiamenti climatici: se comporta un maggiore impatto negativo del clima attuale e del clima futuro, sulla stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine: se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o nuoce al buono stato ecologico delle acque marine;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento: se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi: se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.

Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle finanze fornisce una guida operativa (1) (Circolare 32 del 30 dicembre 2021) per il rispetto del principio del DNSH il tutto per dare supporto ai soggetti attuatori delle misure PNRR.

L'appalto dovrà quindi, rispettare le condizioni stabilite nella su citata Guida Operativa.

La guida operativa si compone di:

- mappatura delle misure del PNRR – consiste nell'identificazione della missione e della componente e nell'individuazione delle attività economiche svolte per la realizzazione degli interventi associati ad ogni misura di investimento o riforma;
- schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento – contengono l'autovalutazione riguardo l'impatto della riforma o investimento su ciascuno dei 6 obiettivi ambientali, che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea;



- schede tecniche relative a ciascun settore di intervento – forniscono una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
- Checklist di verifica e controllo(2) - per ciascun settore di intervento dovranno essere effettuati dei controlli in itinere individuando la documentazione da predisporre per provare il rispetto del DNSH.

1. Si forniscono nel seguito alcune precisazioni per il rispetto del Principio DNSH, così come rielaborate alla luce della Circolare RGS n. 33/2022 del 13/10/2022 e del Manuale Operativo per i Soggetti Attuatori:

- per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto dovranno essere rispettate, quindi, le indicazioni riportate nelle Schede Tecniche individuate nell'articolo Oggetto dell'Appalto (PNRR);
- per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformità al principio del DNSH, saranno applicate le Penali da parte della Stazione Appaltante;
- il DL fornirà supporto al RUP per quanto di competenza anche con riferimento alla verifica del rispetto dei vincoli derivanti dal DNSH;
- nella fase di esecuzione lavori, l'impresa appaltatrice, in occasione di ogni SAL fornirà una relazione DNSH allo scopo di dimostrare l'adozione di tutte le misure previste per il rispetto del principio. Tale relazione dovrà essere corredata dalla documentazione tecnica (es. Schede materiali e forniture) e dovrà essere certificata dal DL; 0062418 I 18/04/2023;
- a conclusione dei lavori, il DL produrrà il conto finale con una relazione riepilogativa dell'esecuzione allegando anche una descrizione sull'adempimento delle condizioni imposte dal principio in esame e da documenti/atti tecnici.

56. Garanzia e assistenza

La garanzia e l'assistenza obbligano l'aggiudicatario:

- alla fornitura di arredi in possesso di tutti i requisiti e caratteristiche tecniche previste dal disciplinare degli elementi tecnici del progetto esecutivo;
- garantire tutti gli arredi, sia per la qualità dei materiali che per il regolare funzionamento, per un periodo di 2 anni a decorrere dal certificato di regolare esecuzione;
- ad assicurare, per un periodo non inferiore a quello della garanzia prestata, il servizio di assistenza tecnica, intesa come manodopera occorrente per eventuali interventi di riparazione dovuti a difetti costruttivi, anche se non riscontrati in sede di certificato di regolare esecuzione, o chiarimenti in merito al corretto utilizzo degli arredi, senza ulteriori spese a carico della COMMITTENZA.

Nel caso in cui non fosse possibile il ripristino dell'efficienza dell'arredo, il fornitore provvede alla sostituzione dello stesso o delle parti di ricambio difettate entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento;

- garantire l'eventuale disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di malfunzionamento o rotture per almeno tre anni dalla data di ultimazione dei lavori.



57. Disposizioni riguardanti le caratteristiche tecniche specifiche delle singole componenti della fornitura

GENERALITA' Lo scopo delle presenti Specifiche Tecniche è quello di elencare le normative, le prescrizioni e i suggerimenti che dovranno essere adottati per la fornitura, il montaggio e la posa in opera degli arredi oggetto dell'appalto. In linea generale dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per:

- consentire che ogni attività possa essere realizzata nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di buona tecnica; - rendere la fornitura idonea alla normativa antincendio vigente;
- limitare il carico di incendio e attenersi alle direttive sulle misure per la prevenzione incendi;
- evitare i rischi da folgorazioni elettriche.

All'atto della fornitura il Fornitore dovrà provvedere all'inserimento, ove necessario, di arredi, mezzi tecnici e corredi tecnologici tendenti ad eliminare particolari situazioni anomale quali:

- rischi da folgorazioni elettriche;
- rischi di inquinamento ambientale;
- rischi da incendio.

PARTICOLARI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

1. TAVOLI E SCRIVANIE

- UNI 7367 Mobili per ufficio. Posto di lavoro: scrivania e sedia, tavolo per video terminale e sedia. Generalità. - UNI EN 527-1 Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro e scrivanie - Dimensioni - UNI 8592 Tavoli. Determinazione della stabilità. - UNI 8593 Tavoli e scrivanie. Prova di resistenza dei piani al carico concentrato. - UNI 8593 FA 1-95 Foglio di Aggiornamento (SS UNI U41.10.093.0) n° 1 alla UNI 8593. Tavoli e scrivanie. Prova di resistenza dei piani al carico concentrato. - UNI 8594 Tavoli e scrivanie. Prova di flessione dei piani. - UNI 8594 FA 1-95 Foglio di Aggiornamento (SS U41.10.094.0) n° 1 alla UNI 8594. Tavoli e scrivanie. Prova di flessione dei piani. - UNI 8595 Tavoli e scrivanie. Prova di resistenza della struttura. - UNI 8595 FA 1-95 Foglio di Aggiornamento (SS U41.10.095.0) n° 1 alla UNI 8595. Tavoli e scrivanie. Prova di resistenza della struttura. - UNI 9085 Tavoli e scrivanie. Prova di urto sulle superficie orizzontali e prova di caduta. 12 - UNI 9086 Tavoli e scrivanie. Prova di urto contro le gambe o i fianchi di sostegno.

2. MOBILI E CONTENITORI - UNI 8596



Mobili contenitori. Determinazione della stabilità. - UNI 8596 FA 1-95 Foglio di Aggiornamento (SS UNI U41.10.096.0) n° 1 alla UNI 8596. Mobili contenitori. Determinazione della stabilità. - UNI 8597 Mobili contenitori. Prova di resistenza della struttura. - UNI 8598 Mobili contenitori. Prova di aggancio dei mobili appesi. - UNI 8599 Mobili contenitori. Prova di sovrapposibilità. - UNI 8600 Mobili contenitori. Prova di flessione con carico concentrato. - UNI 8601 Mobili contenitori. Prova di flessione dei piani. - UNI 8602 Mobili contenitori. Prova di apertura e chiusura con urto delle porte. - UNI 8603 Mobili contenitori. Prova di resistenza dei sopporti dei piani di posa. - UNI 8604 Mobili contenitori. Prova di durata delle guide dei cassetti. - UNI 8605 Mobili contenitori. Prova di resistenza delle guide dei cassetti. - UNI 8606 Mobili contenitori. Prova di carico totale massimo. - UNI 8607 Mobili contenitori. Prova di durata delle porte. - UNI 9081 Mobili contenitori. Prova di resistenza delle porte al carico verticale. - UNI 9082 Mobili contenitori. Prova di durata a traslazione dei mobili con ruote. - UNI 9087 Mobili contenitori. Prova di resistenza del fincorsa in apertura del cassetto. - UNI 9604 Mobili contenitori. Prova di resistenza del fondo dei cassetti. - UNI 10915 Posto di lavoro in ufficio - Mobili per ufficio - Superfici per la disposizione e l'utilizzo dei mobili. - UNI 10916 Mobili per ufficio - Appoggiatesta - Dimensioni e caratteristiche. - U41.10.142.0 Mobili - Requisiti delle finiture all'azione dei liquidi freddi, al calore umido e al calore secco.

3. SCHEMI DIVISORI - UNI EN 1023-1 Mobili per ufficio - Schermi divisorii - Dimensioni. - UNI EN 1023-2 Mobili per ufficio - Schermi divisorii - Parte 2: Requisiti di sicurezza meccanica. - UNI EN 1023-3 Mobili per ufficio - Schermi divisorii - Parte 3: Metodi di prova.

4. SEDIE PER UFFICIO - UNI EN 1335-1 Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Dimensioni - Determinazione delle dimensioni. - UNI EN 1335-2 Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Requisiti di sicurezza. 13 - UNI EN 1335-3 Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Metodi di prova per la sicurezza. - UNI 8591/84 Sedie - Prova di durata alla rotazione del sedile. - FA - 1/95 alla 8591 Sedie - Prova di durata alla rotazione del sedile. - UNI 8585/84 Sedie e sgabelli - Prova di resistenza all'urto del sedile. - FA - 1/95 alla 8585 Sedie e sgabelli - Prova di resistenza all'urto del sedile. - UNI 9083/87 Sedie e sgabelli - Prova di resistenza alla caduta. - UNI 9089/87 Sedie e sgabelli - Prova di urto contro lo schienale e contro il bracciolo. - UNI 9084/86 Sedie e sgabelli - Prova di durata del meccanismo per la regolazione in altezza del sedile.

5. PROVE SULLE FINITURE - UNI ISO 9227 Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina. - UNI 9149 Mobili. Prove sulle finiture delle superficie. Determinazione della riflessione speculare della superficie. - UNI 8941-2 Superficie colorate. Colorimetria. Misura del colore. - UNI 9115 Mobili. Prove sulle finiture delle superficie. Comportamento delle superficie all'usura per abrasione. - UNI 9242 Mobili. Determinazione della resistenza dei bordi al calore. - UNI 9242 :1987/A 1 Mobili - Determinazione della resistenza dei bordi al calore. - UNI 9300 Mobili. Prove sulle finiture delle superficie. Determinazione della tendenza delle superficie a ritenere lo sporco. - UNI 9427 Mobili. Determinazione della resistenza delle superfici alla luce. - UNI 9428 Mobili. Prove sulle finiture delle superficie. Determinazione della resistenza



alla graffiatura. - UNI 9429 Mobili. Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura. - UNI EN 12720 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici ai liquidi freddi. - UNI EN 12721 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al calore umido. - UNI EN 12722 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al calore secco. - UNI EN ISO 1520 Prodotti vernicianti. Prova di imbutitura. - UNI 8901 Prodotti vernicianti. Determinazione della resistenza all'urto.

QUALITA' DEL PROCESSO PRODUTTIVO Costituisce valore preferenziale l'utilizzo di forniture derivanti da un processo produttivo in cui è già tenuto in particolare considerazione l'impatto ambientale ed il contenuto energetico, che la realizzazione del manufatto può comportare. Al fine di valutare e migliorare l'efficienza energetico-ambientale del processo produttivo, anche per ottenere una gestione integrata delle qualità e dell'ambiente vengono preferiti i produttori certificati: 14 - ISO 14001; - FSC Forest Stewardship Council; - appartenenza al consorzio Pannello Ecologico; - adesione al The Global Compact – ONU; - adesione al Green Building Council LEED.

58. Caratteristiche dei materiali da impiegare

1. GENERALITA' Tutti i materiali impiegati per la realizzazione degli arredi descritti nella presente specifica dovranno essere di prima qualità, privi di difetti intrinseci e adeguati ognuno all'uso a cui sono destinati. Gli standard di riferimento, successivamente indicati, dei materiali che saranno utilizzati per i componenti, rappresentano requisiti minimi e pertanto il concorrente potrà proporre solo materiali di livello uguale o superiore a quelli richiesti, documentandone le caratteristiche e l'origine. Tutte le strutture, i pannelli, i rivestimenti, le verniciature e gli impianti dovranno essere realizzati con materiali ignifughi omologati secondo la normativa vigente. Giuste le responsabilità del Fornitore sia sulla qualità dei singoli componenti che sul prodotto finito e funzionante, vengono elencate di seguito le caratteristiche degli arredi richiesti.

59. Caratteristiche generali delle attrezzature e dei materiali da impiegare

Tutti gli arredi e le attrezzature debbono essere realizzati con componenti modulari, sostituibili od integrabili in ogni momento. Per ragioni di uniformità e di spazi disponibili le dimensioni dovranno corrispondere per quanto possibile alle misure riportate negli allegati. Le dimensioni indicate devono però intendersi come indicative. E' ammesso che i tipi offerti si scostino lievemente da quanto indicato ma, in ogni caso, deve essere sempre assicurata la perfetta modularità degli elementi e degli accessori. Gli standard di riferimento dei materiali da impiegare, indicati, rappresentano il requisito minimo di accettabilità. Il Fornitore potrà perciò proporre solo l'impiego di materiali di classe superiore. Tutti i rivestimenti, le verniciature e gli impianti devono essere realizzati con materiali ignifughi rispondenti alla normativa italiana CSE 2/75/A e CSE RF 3/77 (classe 1). In particolare, le sedute dovranno essere conformi al D.L. 26/06/84 per il quale è richiesta la classe 1 di comportamento al fuoco delle sedute non imbottite e la classe 1 IM per le sedute 15 imbottite. Le colorazioni saranno a scelta del Direttore



dell'esecuzione del Contratto. I mobili oggetto della presente gara dovranno essere costruiti in conformità con tutte le norme e le disposizioni di legge vigenti in materia di arredamento, sicurezza e prevenzione infortuni nell'ambiente di lavoro.

La lavorazione e la finizione di tutti i mobili dovranno essere particolarmente curate ed eseguite a perfetta regola d'arte, gli spigoli e gli angoli dovranno essere arrotondati.

In particolare si riportano di seguito alcune caratteristiche generali dei componenti della fornitura:
Componenti costituiti da pannelli a base di legno:

- devono essere a bassa emissione di formaldeide;
 - I mobili dovranno essere verniciati internamente ed esternamente, con trattamento di vernice a base acquosa; I componenti finiti dei tavoli costituiti da pannelli a base di legno bordati devono soddisfare il requisito minimo indicato nella tabella seguente PANNELLI A BASE DI LEGNO Caratteristica Requisito
- Norma di riferimento Emissione di formaldeide $\leq 3,5$ mg HCHO/(m²